

REGOLAMENTO INTERNO ELEZIONI

approvato il 09/05/2018

in applicazione all'art.13 dello Statuto Sociale

ASSEMBLEE PARZIALI - NOMINA DEI DELEGATI

ART.1

Nel caso il Consiglio opti per lo svolgimento delle assemblee parziali, i soci eleggono i propri delegati sulla base di liste sottoscritte da almeno 10 soci e presentate in segreteria, entro e non oltre le ore 18(diciotto) del quinto giorno solare antecedente la data di convocazione dell'Assemblea parziale.

ART. 2

Le persone giuridiche e le società di persone sono rappresentate da un solo legale rappresentante.

I soci possono votare solamente nell'assemblea parziale in cui sono stati convocati.

La delega ad altro socio, nei limiti previsti dall'art.14 dello Statuto, deve essere redatta utilizzando lo stampato fornito dall'associazione e accompagnata dalla copia di un documento di identità del delegante

E' rimesso al Presidente dell'Assemblea, o suo incaricato, l'accertamento dell'identità personale del votante e della autenticità della delega.

Non possono votare né essere nominati i soci che siano interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli dell'associazione.

Non possono votare né essere nominati i soci morosi.

ART. 3

La votazione avviene per voto di lista.

ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

ART.4

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale possono essere presentate una o più liste di candidati, identificate da un contrassegno grafico e da un eventuale motto. Tali liste dovranno essere sottoscritte da almeno il 3% degli aventi diritto al voto e accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione, tanto della candidatura, quanto dell'eventuale carica, da parte dei candidati, che non possono figurare in più liste.

Le liste elettorali e relativa documentazione dovranno essere presentate in segreteria entro e non oltre le ore 18 (diciotto) del quinto giorno solare antecedente la data di convocazione dell'Assemblea Generale.

Le liste devono indicare nome, cognome e domicilio di ciascun candidato e non possono contenere un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare; esse devono inoltre riportare l'indicazione di un rappresentante di lista e di un eventuale supplente, scelti tra i soci sottoscrittori, designati a far parte del Comitato elettorale e alla funzione di scrutatore.

Per l'elezione del Collegio Sindacale le liste devono riportare anche il nominativo di due sindaci supplenti.

ART.5

Pena la decadenza, eventuali reclami contro le liste devono essere presentate agli uffici

consortili non più tardi di 3 (tre) giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto.
L'organo competente a decidere su tali reclami è un Comitato elettorale composto dal Presidente dell'associazione e da un rappresentante designato da ogni lista. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 6

Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e l'accettazione delle liste, l'associazione assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste e predispone le schede per la votazione. Quest'ultime conterranno solamente i contrassegni delle liste e i relativi motti racchiusi in un rettangolo all'interno del quale dovrà essere espresso il voto.

Gli elenchi dei candidati di saranno esposti nei locali di votazione a disposizione degli elettori.

ART. 7

L'Assemblea stabilisce di volta in volta l'ora di inizio e di chiusura del seggio.

COSTITUZIONE DEL SEGGIO, VOTAZIONE E SCRUTINIO

ART. 8

Prima dell'inizio delle operazioni di voto deve essere costituito il seggio elettorale. Quest'ultimo è formato dal Presidente dell'Assemblea, il quale ha funzione di Presidente, e da due o più scrutatori scelti possibilmente tra i designati da ogni lista. Il Presidente del seggio nomina un segretario, che potrà essere anche non socio, con la funzione di verbalizzante senza diritto di voto.

Le schede verranno firmate da almeno due membri del Seggio elettorale.

Il Seggio elettorale, seduta stante, decide a maggioranza di voti in ordine ai reclami presentati. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 9

Le votazioni avvengono a lista chiusa, per cui i soci o i delegati eletti nelle assemblee parziali esprimono solamente il voto di lista, senza attribuire preferenze.

ART. 10

All'ora decisa dall'Assemblea, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

Il seggio, in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio. Le schede non utilizzate, previo riscontro, saranno raccolte in una busta o chiuse in un pacco che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio. Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco degli aventi diritto al voto, il Presidente procede all'accertamento del numero dei votanti.

Il Presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre l'urna e riscontra che il numero delle schede votate corrisponde a quelle dei votanti.

Il Presidente ripone, quindi, le schede nell'urna e procede allo spoglio dei voti, estraendole una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato. Contemporaneamente gli scrutatori, insieme con il segretario, prenderanno nota nei prospetti forniti dall'associazione del numero di voti di ciascuna lista, delle schede bianche e dei voti nulli.

ART. 11

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa

desumerne la volontà effettiva dell'elettore.

ART. 12

Sono nulli i voti che non consentano di determinare la volontà dell'elettore, che siano espressi in schede che presentino scritte o segni tali da fare ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto o che siano diverse dalle schede predisposte dall'associazione.

ART. 13

Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del segretario, secondo lo schema predisposto dall'associazione, che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati e delle decisioni del seggio.

ART. 14

Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale che trasmetterà al Presidente dell'associazione uscente. Questi curerà la prima convocazione dei nuovi eletti.

ART. 15

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia di elezioni politiche e amministrative degli enti locali territoriali.

ELEZIONE

ART. 16

In caso di presentazione di una sola lista risultano eletti consiglieri di amministrazione e membri del Collegio sindacale tutti i candidati elencati in detta lista.

In caso di presentazione di più liste l'assegnazione dei seggi è effettuata come segue: sono attribuiti alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, 6 (sei) seggi del Consiglio di Amministrazione, i rimanenti 3 (tre) seggi sono attribuiti alla lista che segue per numero di voti espressi. Qualora sia state presentate tre o più liste e la terza abbia riportato almeno il dieci per cento dei voti, due seggi sono attribuiti alla seconda lista e un seggio alla terza.

ART.17

Quando sia riconosciuta nulla l'elezione di qualche consigliere oppure se qualche consigliere validamente eletto comunica espressamente di rinunciare alla carica, subentra il candidato della stessa lista che segue secondo l'ordine di elencazione nella lista. Per i componenti del Collegio Sindacale subentrano i membri supplenti.

ART. 18

In caso di presentazione di più liste, per il Collegio Sindacale risultano eletti i candidati secondo l'ordine di elencazione nella lista, assegnando due seggi alla lista di maggioranza ed un seggio alla lista di minoranza che ha riportato il maggior numero di voti. Per i due sindaci supplenti risulta eletto, secondo l'ordine di elencazione, il candidato della lista di maggioranza ed il candidato della lista di minoranza che abbiano riportato il maggior numero di voti.